

Codice A1820C

D.D. 23 luglio 2020, n. 1942

Comune di Quaregna Cerreto - Denuncia e Autorizzazione preventiva in zona sismica 4, art. 93 e art. 94 del D.P.R. 380/2001 per lavori relativi a "Intervento di riqualificazione energetica e adeguamento sismico della palestra comunale". Rif. int.: SISMICA_60_2020_QUAREGNA_CERRETO_PALESTRA_COM



ATTO DD 1942/A1820C/2020

DEL 23/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Comune di Quaregna Cerreto - Denuncia e Autorizzazione preventiva in zona sismica 4, art. 93 e art. 94 del D.P.R. 380/2001 per lavori relativi a “Intervento di riqualificazione energetica e adeguamento sismico della palestra comunale”.
Rif. int.: SISMICA_60_2020_QUAREGNA_CERRETO_PALESTRA_COM

Vista l’istanza pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli in data 17/06/2020, prot. n. 30300/A1820C, dal comune di Quaregna Cerreto (BI) sito in via Colorei n. 3, per il rilascio dell’autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dell’Allegato “A” della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, per i lavori di relativi a “Intervento di riqualificazione energetica e adeguamento sismico della palestra comunale”.

L’opera ricade in zona sismica 4 e rientra tra quelle indicate al par. 3.2.1 lettera a) dell’allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014, pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

All’istanza sono allegati:

- gli elaborati progettuali esecutivi architettonici, redatti e sottoscritti dall’Ing. Paolo OLIARO via Monte Bianco, n. 34 MILANO (MI);
- gli elaborati progettuali esecutivi strutturali, la relazione tecnica descrittiva e specialistica di calcolo, la verifica di vulnerabilità sismica delle strutture, il piano di manutenzione delle strutture redatti e sottoscritti dall’Ing. Paolo OLIARO via Monte Bianco, n. 34 MILANO (MI);
- gli elaborati della relazione geologica e geotecnica, redatti e sottoscritti dall’Ing. Paolo OLIARO via Monte Bianco, n. 34 MILANO (MI), e dal Geol. Marco ZANTONELLI, via Vittorio Veneto, n. 5 Borgosesia (VC);
- gli elaborati della relazione geofisica, redatti e sottoscritti dall’Ing. Paolo OLIARO via Monte Bianco, n. 34 MILANO (MI), e dal Geol. Marco ZANTONELLI, via Vittorio Veneto, n. 5 Borgosesia (VC) e dal Geol. Alberto Pagano, via Leonardo Da Vinci n. 56 Rivanazzano Terme (PV);

Preso atto che il Direttore dei lavori architettonici e delle opere strutturali è l'Ing. Paolo OLIARO via Monte Bianco, n. 34 MILANO (MI);

Preso atto che il comune di Quaregna Cerreto in qualità di committente si impegna a comunicare i dati del collaudatore delle opere e del costruttore prima della consegna dei lavori.

Preso atto che le opere in argomento sono state oggetto di approvazione dal Comune di Quaregna Cerreto con D.G.C. n. 50 del 29/05/2020.

A seguito della verifica formale sulla completezza della documentazione degli atti progettuali, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, con nota protocollata al n. 32329/A1820C del 29/06/2020 ha attestato la completezza della denuncia e dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, del progetto strutturale, relativo ai lavori citati in oggetto, ricadenti in zona sismica 4, ed ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014, per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa del 21/01/2019, n.7/C.S.LL.PP).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni;
- - la D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 relativa all'aggiornamento e adeguamento delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006);
- - la D.G.R. n. 28-13422 del 01/03/2010 relativa al differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni;
- - la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011, relativa alla D.G.R. n. 11- 13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese;
- - la D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 relativa alle modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011;
- - la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 relativa all'Individuazione dell'Ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12/12/2011, n. 4-3084;
- - Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- - Circolare esplicativa NTC 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2019, n.7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;

- - l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- - il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e la circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. N. 737/SA0001 del 03/08/2016;
- - Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativi e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di autorizzare il Comune di Quaregna Cerreto (BI), esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, all'esecuzione delle opere strutturali relativamente a quanto previsto nel progetto esaminato avente ad oggetto la denuncia dei lavori per "Intervento di riqualificazione energetica e adeguamento sismico della palestra comunale", i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al richiedente vistati da questo Settore;

di dare atto che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale dei progettisti delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa). Di dare atto che il Comune di Quaregna Cerreto in qualità di committente si impegna a comunicare i dati del collaudatore delle opere e del costruttore, prima della consegna dei lavori.

Di dare atto che competono al Direttore dei lavori delle strutture, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli entro sette giorni dall'avvio degli stessi.

Prima della fine dei lavori, il Comune di Quaregna Cerreto (BI), deve provvedere alla comunicazione, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione; per le opere soggette all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere inoltre allegata la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall'art. 65 stesso.

A lavori ultimati deve essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

A chiusura del procedimento, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere consegnato, in due copie originali, il certificato di collaudo previsto dall'art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, di cui una in bollo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giorgetta LIARDO)

il Funzionario Istruttore
(Arch. Stefano LOTTINI)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo